

Corso ASTM
per giovani professionisti
2° incontro in presenza

14 giugno 2023
09:00 – 13:30

Normativa sui lavori pubblici:

L'esecuzione del contratto

dott.ssa G. Bertolino



Argomenti trattati

1) I principali soggetti coinvolti nell'esecuzione del contratto

- il Responsabile Unico del Progetto (RUP)
- il Direttore dei Lavori (DL) e il Direttore dell'Esecuzione (DEC)
- il Collegio Consultivo Tecnico (CCT)

2) La disciplina dell'esecuzione del contratto (in particolare dei lavori)

- la consegna dei lavori
 - la sospensione dell'esecuzione
 - l'ultimazione dei lavori e le proroghe richieste dall'appaltatore
 - le riserve
 - le modifiche del contratto
-

I soggetti coinvolti nell'esecuzione

Il Responsabile Unico del Progetto (art. 15 Nuovo Codice)

L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture è coordinata e diretta dal RUP (Responsabile Unico del Progetto) ai fini del rispetto dei tempi e dei costi nonché dei livelli di qualità delle prestazioni, vigilando anche sul rispetto delle norme di sicurezza. (art. 114)

E' un soggetto unico per le fasi di

- programmazione
- progettazione
- affidamento
- esecuzione

Individuato preferibilmente all'**interno della struttura titolare della spesa**

in possesso di requisiti di idoneità morale e tecnica

Ferma l'unicità del RUP le stazioni appaltanti possono definire modelli organizzativi che prevedono la nomina di un Responsabile del Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e di un Responsabile del Procedimento per la fase di aggiudicazione

I soggetti coinvolti nell'esecuzione

Il Responsabile Unico del Progetto (art. 15 Nuovo Codice)

I compiti specifici del RUP nella fase di esecuzione del contratto sono definiti all'art. 8 dell'Allegato I.2 del Nuovo Codice; tra i principali

- **impartisce al direttore dei lavori, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori;**
 - **autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori;**
 - **assume il ruolo di Responsabile dei Lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro e richiede la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;**
 - **autorizza le modifiche dei contratti di appalto in corso di esecuzione anche su proposta del direttore dei lavori;**
 - **approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'impresa affidataria, rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico;**
 - **irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l'appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;**
 - **ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità,**
 - **dispone la ripresa dei lavori e dell'esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indica il nuovo termine di conclusione del contratto,**
 - **attiva la definizione con accordo bonario, ai sensi dell'articolo 210 del Codice, delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione**
 - **propone la risoluzione del contratto ogni qualvolta se ne realizzino i presupposti;**
 - **rilascia il certificato di pagamento sulla base prima dei SAL e poi del collaudo con esito positivo;**
 - **rilascia all'impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori e il certificato di esecuzione dei lavori;**
 - **vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni**
-

I soggetti coinvolti nell'esecuzione

Il Direttore dei Lavori (art. 114 Nuovo Codice)

Per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a lavori le stazioni appaltanti nominano, su proposta del RUP, un **direttore dei lavori** che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere

Il **direttore dei lavori**, con l'ufficio di direzione dei lavori, ove costituito, è **preposto**:

- **al controllo tecnico;**
- **contabile;**
- **amministrativo**

dell'esecuzione dell'intervento

Nell'**allegato II.14 del Nuovo Codice (art. 1)** sono indicate le attività e i compiti demandati al direttore dei lavori ; tra le principali

- **rilasciare, prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente, un'attestazione al RUP sullo stato dei luoghi con riferimento all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori e sull'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto;**
- **provvedere alla consegna dei lavori;**
- **accettare i materiali e i componenti messi in opera;**
- **impartire all'esecutore le disposizioni e le istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto, emanando a tal fine ordini di servizio;**
- **verificare periodicamente il possesso e la regolarità, da parte dell'esecutore e del subappaltatore, della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;**
- **controllare e verificare il rispetto dei tempi di esecuzione;**

I soggetti coinvolti nell'esecuzione

Il Direttore dei Lavori (art. 114 Nuovo Codice)

- **verificare, anche con l'ausilio dell'ufficio di direzione, la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, accertando l'effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata;**
- **controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.**
- **compilare relazioni, da trasmettere al RUP, nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà e redigere processo verbale alla presenza dell'esecutore in caso di danni causati da forza maggiore;**
- **fornire al RUP l'ausilio istruttorio e consultivo necessario per gli accertamenti finalizzati all'adozione di modifiche, variazioni e varianti contrattuali, ferma restando la possibilità di disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP;**
- **determinare in contraddittorio con l'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto;**
- **rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;**
- **procedere, in contraddittorio con l'esecutore, alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere ed emettere il certificato di ultimazione dei lavori**
- **gestire le contestazioni su aspetti tecnici e le riserve, attenendosi alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d'appalto;**
- **fornire chiarimenti, spiegazioni e documenti all'organo di collaudo.**

I soggetti coinvolti nell'esecuzione

Il Direttore dell'esecuzione (art. 114 Nuovo Codice)

Le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche:

- affidano l'attività di direzione dei lavori ai propri dipendenti;
- in mancanza, ai dipendenti di centrali di committenza o di altre amministrazioni pubbliche,

Qualora:

- le amministrazioni pubbliche non dispongano delle competenze o del personale necessario ovvero nel caso di lavori complessi o che richiedano professionalità specifiche;
- la stazione appaltante non sia una amministrazione pubblica,

l'incarico è affidato con le modalità previste dal codice. (comma 6)

Per i **contratti aventi ad oggetto servizi e forniture** le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP, che provvede, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto

L'allegato II.14 individua, tra l'altro, i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, indipendentemente dall'importo delle prestazioni, per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP

- **negli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico,**
- **le prestazioni che comportano una pluralità di competenze,**
- **gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o processi produttivi innovativi.**

Qualora le stazioni appaltanti non dispongano al loro interno delle competenze o del personale necessario ad espletare l'attività di direzione dell'esecuzione, l'incarico è affidato con le modalità previste dal codice.

I soggetti coinvolti nell'esecuzione

Collegio Consuntivo Tecnico (artt. 215-219 Nuovo Codice)

Il CCT è un organo che ha la funzione di impedire l'insorgenza di controversie nelle fasi d'esecuzione del contratto e opera fino al collaudo delle stesse.

L'art. 215 del Codice 36/2023 individua le finalità del CCT, che sono:

- prevenire le controversie;
- prevenire l'insorgenza di dispute tecniche di ogni natura nell'esecuzione dei contratti;
- consentire la rapida risoluzione delle controversie e/o delle dispute tecniche-

Ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico (CCT), che viene formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 al nuovo Codice il quale all'art. 2 prevede che Collegio consultivo tecnico deve essere costituito a iniziativa della stazione appaltante **prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data.**

Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro, la costituzione del collegio è obbligatoria. (comma 1, art. 215,)

Il Collegio Consultivo Tecnico esprime pareri o, in assenza di una espressa volontà contraria, adotta determinazioni aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile.

I soggetti coinvolti nell'esecuzione

Collegio Consuntivo Tecnico (artt. 215-219 Nuovo Codice)

L'acquisizione del parere del Collegio consultivo tecnico è **obbligatoria** (art. 216) nei casi:

- di **sospensione volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria** (comma 1 art. 216);
- di **sospensione volontaria o coattiva dei contratti relativi a servizi e forniture di importo superiore a 1 milione di euro** (comma 1 art. 216);
- in cui si debba procedere alla **risoluzione del contratto** (comma 2 art. 216)

Nel caso si delineino i presupposti per procedere con la risoluzione del contratto, il CCT può valutare anche in ordine alla possibilità che gravi motivi tecnici ed economici rendano preferibile la prosecuzione con il medesimo soggetto. (comma 3 art. 216)

Il Collegio Consultivo Tecnico, che valuta circa la risoluzione del contratto, ha anche la possibilità di decidere:

- a) se procedere all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;
- b) se interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;
- c) se indire una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;
- d) se proporre alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento. (comma 3 art. 216)

I soggetti coinvolti nell'esecuzione

Collegio Consuntivo Tecnico (artt. 215-219 Nuovo Codice)

Quando la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, e non vi sia accordo tra le parti su come superare le gravi criticità tecniche il Collegio consuntivo tecnico:

- entro 15 giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori;
- oppure
- entro 15 giorni dall'insorgere della causa che potrebbe determinare la sospensione

accerta:

- l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori;
 - indica le modalità con cui proseguire i lavori
- e
- le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte.

In tal caso la pronuncia assume l'efficacia di lodo contrattuale solo se tale possibilità non sia stata espressamente esclusa. (comma 4 art. 216)

Salvo diversa disposizione delle parti da comunicarsi non oltre il momento dell'insediamento del Collegio, le determinazioni dello stesso assumono valore di lodo contrattuale ex art 808 – ter cpc

La possibilità che la pronuncia del Collegio assuma valore di lodo contrattuale è esclusa quando è richiesto un parere sulla sospensione coattiva e sulle modalità di prosecuzione dei lavori ad eccezione dei casi in cui la sospensione sia disposta per gravi ragioni di ordine tecnico e non vi sia accordo tra le parti su come procedere sulle modalità di superamento (art. 217)

La disciplina dell'esecuzione del contratto (in particolare dei lavori)

La consegna dei lavori (art. 3 All. II.14 Nuovo Codice)

Il Direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori:

- per le amministrazioni statali:
 - a) non oltre **quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto;**
 - b) non oltre quarantacinque giorni dalla **data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge;**
- per le altre stazioni appaltanti:
 - a) il termine di **quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto.**

Il **Direttore dei lavori** comunica con un congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito, ove occorra, del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto.

All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il Direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale, da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.

La disciplina dell'esecuzione del contratto (in particolare dei lavori)

La consegna dei lavori (art. 3 All. II.14 Nuovo Codice)

Vicende della consegna – Casi particolari

Manca presentazione dell'appaltatore

Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di:

- risolvere il contratto e di incamerare la cauzione;
- oppure
- di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione

Ritardo nella consegna

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto:

- nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate;
- nel caso in cui l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto a un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo.

La stazione appaltante indica nel capitolato di appalto gli eventuali casi in cui è facoltà della stessa non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore.

Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione può durare al massimo 60 giorni.

Trascorso inutilmente tale termine, l'esecutore può richiedere di recedere (comma 6).

La disciplina dell'esecuzione del contratto (in particolare dei lavori)

La consegna dei lavori (art. 3 All. II.14 Nuovo Codice)

Consegna parziale

La consegna parziale (comma 9) dei lavori è ammessa solo se prevista dal capitolato speciale d'appalto:

- in relazione alla natura dei lavori da eseguire;

ovvero

- nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili.

Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori.

Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori.

Consegna anticipata

La consegna dei lavori può essere effettuata in **via anticipata**, ossia a seguito dell'intervenuta aggiudicazione dell'appalto e prima della stipula del contratto.

- per i **lavori sottosoglia comunitaria** è possibile procedere con la consegna anticipata indipendentemente dal fatto che ricorrano ragioni di urgenza. (art. 50, comma 6 Nuovo Codice)
- per i **lavori sopra soglia comunitaria** è possibile ricorrere alla consegna anticipata quando ricorrano ragioni di oggettiva urgenza, ossia:
 - eventi oggettivamente imprevedibili;
 - per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose;
 - per l'igiene e la salute pubblica;
 - per il patrimonio storico, artistico, culturale;
 - nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

La disciplina dell'esecuzione del contratto (in particolare dei lavori)

La sospensione dell'esecuzione (art. 121 commi 1-7, nuovo codice)

Le **sospensioni** dei lavori possono essere disposte:

- **dal DL quando ricorrano circostanze speciali**, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto. In questo caso il DL compila il verbale di sospensione, che è inoltrato, entro cinque giorni, al RUP;
- **dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse** (comma 3). In questo caso il RUP avvisa il DL affinché possa redigere il verbale di consistenza dei luoghi.

Nel caso in cui le sospensioni riguardino la realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, la sospensione è disposta dal RUP dopo aver acquisito il parere del Collegio Consultivo Tecnico ove costituito.

Fatto salvo il verificarsi di gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, la sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario.

Cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Qualora la sospensione, o le sospensioni:

- **durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva** prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque
- **superino sei mesi complessivi,**

l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità.

Se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

La disciplina dell'esecuzione del contratto (in particolare dei lavori)

La sospensione dell'esecuzione (art. 121 commi 1-7, nuovo codice)

Anche nel caso di **sospensione parziale, per i lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie il Collegio consultivo tecnico, entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione parziale dei lavori** oppure dall'insorgere della causa che potrebbe determinarla, **accerta:**

- l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori;
- indica le modalità con cui proseguire i lavori;
- indica le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni totali o parziali dei lavori ritenute illegittime devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori,

Se le sospensioni sono inizialmente legittime è sufficiente che l'esecutore iscriva le proprie contestazioni nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non firmi i verbali deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

La disciplina dell'esecuzione del contratto (in particolare dei lavori)

L'ultimazione lavori e le proroghe richieste dall'appaltatore (art. 121 commi 8-10, nuovo codice)

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori.

Per i lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è acquisito il parere del Collegio Consultivo Tecnico, ove costituito.

Fatto salvo il caso di proroga, **l'esecutore ultima i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali**

L'esecutore comunica l'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori "illegittime, ossia disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle previste dal Codice, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva, il risarcimento dei danni subiti.

La disciplina dell'esecuzione del contratto (in particolare dei lavori)

Le riserve (art. 7 All. II.14 Nuovo Codice)

Differentemente dal DM 49/2018 che demandava la regolamentazione delle riserve al Capitolato speciale d'appalto, il nuovo Codice disciplina le riserve all'art. 7 all'allegato II.14.

In linea di principio, l'iscrizione delle riserve è finalizzata ad assicurare alla stazione appaltante, durante l'intera fase di esecuzione del contratto:

- il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica;
- la tempestiva conoscenza e valutazione, sulla base delle risultanze contenute nel registro di contabilità, delle eventuali pretese economiche avanzate dall'appaltatore;
- l'adozione di ogni misura e iniziativa volte a evitare che i fondi impegnati si rivelino insufficienti.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza:

- **sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore;**
- **anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole;**
- nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate.

La disciplina dell'esecuzione del contratto (in particolare dei lavori)

Le riserve (art. 7 All. II.14 Nuovo Codice)

Le riserve **devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano** e devono contenere **a pena di inammissibilità**:

- a) **la precisa quantificazione** delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;
- b) **l'indicazione degli ordini di servizi**, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione, **che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;**
- c) **le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive** previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo;
- d) **le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;**
- e) **le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.**

L'esecutore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di trenta giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e **ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo**

La disciplina dell'esecuzione del contratto (in particolare dei lavori)

Le modifiche al contratto (art. 120 Nuovo Codice)

Il legislatore consente le modifiche al contratto in corso d'opera, individuando i casi di variante in corso d'opera ammessi all'art. 120.

Il comma 1 individua le modifiche consentite dal punto di vista qualitativo, nei seguenti casi:

- a) **se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario**, sono state **previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali**, che possono consistere anche in clausole di opzione che tuttavia mantengano inalterate la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa;
- b) per la **sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari**, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:
 - 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
 - 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;(solo se l'eventuale aumento del prezzo non eccede il 50% de valore del contratto iniziale)
- c) per le **varianti in corso d'opera per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante** che tuttavia mantengano inalterate la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti (solo se l'eventuale aumento del prezzo non eccede il 50% de valore del contratto iniziale);
- d) **le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario** nei seguenti casi:
 - 1) all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione ;
 - 2) nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

La disciplina dell'esecuzione del contratto (in particolare dei lavori)

Le modifiche al contratto (art. 120 Nuovo Codice)

I **contratti possono essere modificati**, oltre a quanto previsto dal comma 1 senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, **se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:**

- a) **le soglie di rilevanza fissate all'articolo 14;**
- b) **il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori**

Le **modifiche non sostanziali** sono ammesse a prescindere dal loro valore

Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma 6, le **modifiche al progetto proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore** le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:

- a) **assicurino risparmi**, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;
- b) **realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera**

Una modifica è considerata sostanziale (comma 6) e comporta quindi la necessità di avviare una nuova procedura ad evidenza pubblica se:

- a) **introduce condizioni che, se fossero state previste inizialmente, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati** o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione della concessione;
 - b) **cambi l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto dal contratto iniziale;**
 - c) **estenda notevolmente l'ambito di applicazione del contratto.**
-

La disciplina dell'esecuzione del contratto (in particolare dei lavori)

Le modifiche al contratto (art. 120 Nuovo Codice)

Il contratto è sempre modificabile ai sensi dell'articolo 9 (principio di mantenimento dell'equilibrio contrattuale) e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione contenute nel contratto. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.

Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un **aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto**, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto (comma 9).

E' consentita la **proroga tecnica del contratto**

- in caso di previsione di opzione di proroga a favore stazione appaltante nei documenti di gara (comma 10)
- nei casi eccezionali di "oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto» per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure (comma 11)

In caso di esecuzione di **varianti non autorizzate** l'appaltatore è tenuto su disposizione del Direttore Lavori alla rimessa in pristino.

Non costituiscono varianti le disposizioni del direttore lavori impartite per **modifiche di dettaglio** che non comportano aumento o riduzione dell'importo lavori

Grazie dell'attenzione

Dott.ssa Gabriella Bertolino

